

N. 24802/01 R.G. Appello Tribunale

N. 1403/02 Reg. Ins. Sent.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno 2002 il giorno ventotto del mese di febbraio, la Corte di Appello di Napoli VI Sezione Penale composta dai Signori:

- 1) Dott. Michele Morello Presidente
- 2) Dott. Fernando Giannelli Consigliere
- 3) Dott. Francesco Paolo Caiati Consigliere rel.

Con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paolo De Sanctis;
con l'assistenza del Segr. Carmela Labadia;
ha pronunciato la seguente

~~SENTENZA~~ SENTENZA

nella causa penale a carico di:

- 1) BALSANO FRANCESCO, nato Cortona (AR) il 23-9-1929;
Liberò - assente.
- 2) BINDA EMILIO, nato a Mendrisio (Svizzera) il 30-11-1949;
Liberò - contumace.
- 3) BRACCO FULVIO, nato ad Imola (BO) il 15-10-1909;
Liberò - contumace.
- 4) BRENNÀ ANTONIO, nato a Cantù (CO) il 23-5-1934;
Liberò - assente.
- 5) CATELLI PIETRO, nato a Como il 14-4-1920;
Liberò - contumace.
- 6) CERCHIAI PIETRO, nato a Napoli il 15-4-1932;
Liberò - contumace.
- 7) D'INNELLA CARLO, nato ad Arona (NO) il 26-5-1949;
Liberò - contumace.
- 8) DE LUCA FLAVIO, nato a Roma il 19-1-1953;
Liberò - contumace.
- 9) DELLA VALLE FRANCESCO, nato a Roma il 13-12-1937;
Liberò - contumace.
- 10) DI MARIA PIERR, nata a Riposto (CT) il 4-1-1929;
Liberò - contumace.
- 11) FERRETTI CARLO, nato ad Alviano (TR) il 13-2-1944;
Liberò - assente.
- 12) FRAJESE GAETANO, nato a Pelliczano (SA) il 19-12-1940;
Liberò - assente.
- 13) GAROFANO GIUSEPPE, nato a Nereto (TE) il 25-1-1944;
Liberò - contumace.

Depositata
oggi **24 MAG. 2002**

IL CANCELLIERE Il Cancelliere
Dott. Scotti Lucigno

Avvisi ed estratti contumaciali
ex art. 548 c.p.p.

notificati il _____

Proposto ricorso

Atti in Cassazione

il _____

Passata in giudicato

il _____

Il Cancelliere

Estratto esecutivo:

P.G. _____

Questura _____

Reperto _____

Redatta Scheda

il _____

Redatta nota spesa

il _____

C.P.N° _____

Addi _____

Atti al _____

- 14) **GIRONDA GIAMPAOLO**, nato a Rimini l'11-6-1943;
Liberò - assente.
- 15) **GOLINELLI MARINO**, nato a San Felice sul Panaro (MO) l'11-10-1920;
Liberò - contumace.
- 16) **MANTOVANI AZIO**, nato a Sissa (PR) il 10-3-1929;
Liberò - contumace.
- 17) **MASI DE VARGAS MACHUCA CLAUDIO MARIA**, nato a Napoli il 21-12-1936;
Liberò - contumace.
- 18) **MICHETTI ROBERTO**, nato a Roma il 18-3-1944;
Liberò - contumace.
- 19) **NICOLINI MARINO**, nato a Feltre (BL) il 10-10-1928;
Liberò - contumace.
- 20) **PADERNI SERGIO**, nato a Roma il 17-8-1928;
Liberò - presente.
- 21) **PINELLI MAURO**, nato a Venezia il 26-9-1949;
Liberò - contumace.
- 22) **POGGIOLINI DUILIO**, nato a Roma il 25-7-1929;
Liberò - contumace.
- 23) **PORPORATI GUIDO**, nato a Roma il 18-12-1932;
Liberò - contumace.
- 24) **PROCACCINI UBALDO**, nato a Napoli il 9-11-1941;
Liberò - contumace.
- 25) **PUTTINI GIUSEPPE**, nato a Napoli il 12-11-1958;
Liberò - contumace.
- 26) **RINALDI EDO**, nato a Viareggio (LU) il 29-10-1918;
Liberò - contumace.
- 27) **SANTAGATA DE CASTRO CARLO**, nato a Napoli l'11-7-1935;
Liberò - contumace.
- 28) **TORRICELLI TESSITORE ERNESTINA**, nata a Savona il 23-9-1915;
Liberò - contumace.
- 29) **VIOLATI CARLO**, nato a Roma il 26-4-1931;
Liberò - contumace.

Appellanti il P.M. e gli imputati Balsano Francesco, Binda Emilio, Brenna Antonio, Catelli Pietro, De Luca Flavio, Della Valle Francesco, Di Maria Pierr, Ferretti Carlo, Frajese Gaetano, Gironda Giampaolo, Golinelli Marino, Mantovani Azio, Masi De Vargas Machuca Claudio Maria, Michetti Roberto, Nicolini Marino, Paderni Sergio, Poggiolini Duilio, Porporati Guido, Procaccini Ubaldo, Rinaldi Edo, Santagata De Castro Carlo, Torricelli Tessitore Ernestina e Violati Carlo avverso la sentenza resa dal Tribunale di Napoli in data 20-21/7/2000.

IMPUTAZIONI

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

BALSANO FRANCESCO, BRENNA ANTONIO, POGGIOLINI DUILIO, FRAJESE GAETANO, NICOLINI MARINO, FERRETTI CARLO (OMISSIS: BOCCIA ANTONIO, MANZOLI FRANCESCO ANTONIO, MUZZIO PIER CARLO, RONDANELLI ELIO GUIDO, VARRONE STELIO, PATANE' SANTO, DE LORENZO FRANCESCO, MARONE GIOVANNI)

- 1) del delitto di cui all'art. 416 co. 1, 2 e 5 c.p., perché, in numero superiore a dieci, essendo rispettivamente il BRENNA, presidente, ed il VITTORIA (deceduto), il BALSANO, il BOCCIA, il MANZOLI, il RONDANELLI, il POGGIOLINI, il MUZZIO, il FRAJESE, il VARRONE, il PATANE', il NICOLINI, componenti del CIP Farmaci, nonché il FERRETTI componente dell'ufficio di segreteria del predetto CIP, organismo tra l'altro preposto alla trattazione delle pratiche di revisione dei prezzi dei farmaci, avendo altresì il Manzoli ricoperto la carica di direttore dell'Istituto Superiore di Sanità ed il Poggiolini quella di Direttore Generale del Servizio Farmaceutico del Ministero della Sanità, si associavano tra loro, nonché con DE LORENZO Francesco, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, quale promotore della organizzazione criminale di cui trattasi e con MARONE Giovanni, segretario del De Lorenzo, al fine di commettere più reati di corruzione e di finanziamento illecito dei partiti politici, in relazione alla indebita percezione di somme di denaro erogate dalle ditte farmaceutiche, perché fossero assicurate la celere trattazione e la positiva definizione delle pratiche dei prodotti farmaceutici, ed in particolare le pratiche di revisione dei prezzi dei farmaci cui le ditte erano interessate, a tal fine dandosi una stabile organizzazione con una precisa articolazione di compiti, con accordi stabili in base ai quali il De Lorenzo ed il Marone segnalavano, previa sollecitazione delle ditte interessate, le pratiche da agevolare; il De Lorenzo, il Vittoria ed il Marone definivano l'ammontare preciso delle somme che le ditte dovevano versare a titolo di "contribuzioni" per le agevolazioni richieste; il Vittoria ed il De Lorenzo indicavano al Brenna le pratiche cui assicurare la celere trattazione e la positiva definizione; il Brenna poneva all'ordine del giorno le pratiche segnalate e nominava di volta in volta relatori i vari componenti del CIP che assicuravano l'esito positivo delle pratiche; il Ferretti curava l'organizzazione delle pratiche, il Marone, il Vittoria, il Balsano, il Manzoli, il Rondanelli, il Poggiolini, il Boccia, il Varrone, il Patanè, il Muzzio, il Frajese, il Nicolini, oltre agli stessi Brenna e Ferretti, materialmente percepivano le somme erogate dalle ditte per le agevolazioni.

Accertato in Napoli e Milano nel maggio-giugno 1993 e commesso in epoca precedente in Napoli e Roma fino a tutto il 1992.

VICENDE DE LORENZO

A) LE IMPRESE FARMACEUTICHE

BRACCO FULVIO, PORPORATI GUIDO (OMISSIS: CAVAZZA CLAUDIO, DOMPE' SERGIO, PANCERA MASSIMILIANO, POLI STEFANO, MIGLIO GIUSEPPE, RUSTICI RENZO, HORED T WOLFANG, BELLINI GIAMPIERO, PECCI GIUSEPPE, PINAMONTI GIOVANNI, MAFFEIS FLAVIO, ZAMBELETTI GIAMPAOLO, DE LORENZO FRANCESCO)

- 2) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n° 1, 81 cpv., 319-321 c.p. perché, in concorso fra loro ed in numero superiore a 5, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, i primi quattordici, imprenditori farmaceutici, versavano a DE LORENZO Francesco, parlamentare del P.L.I. e Ministro della Sanità, la somma complessiva di circa 800 milioni di lire a fronte di una richiesta di lire 1.000.000.000 avanzata dal DE LORENZO a

deve necessariamente configurarsi nella specie la diversa ipotesi delittuosa prevista dall'art. 317 c.p..

Infatti il De Angelis ha chiaramente delineato una situazione configurabile come *concessione ambientale*; situazione, questa, caratterizzata dall'esistenza di una sorta di convenzione tacitamente riconosciuta da entrambe le parti, che il pubblico ufficiale fa valere e che il privato subisce, nel contesto di una "comunicazione" resa più semplice nella sostanza e più sfumata nelle forme per il fatto di richiamarsi a condotte già "codificate".

Del resto è sufficiente considerare che il De Angelis ben sapeva di doversi sottomettere al Poggiolini, una volta nata la sua società; e ciò fece perché così aveva appreso dall'ambiente in cui operava.

A conferma della natura concussiva della richiesta del Poggiolini, non va sottaciuto che la società del De Angelis era divenuta da poco operativa e, quindi, secondo quanto è dato ricavare dalle dichiarazioni dello stesso De Angelis, non poteva avere ancora pratiche in discussione presso il CIP o la CUF; per cui la richiesta del Poggiolini si concretizzò in un avvertimento estremamente esplicito nei confronti dell'imprenditore su quelli che dovevano essere i sistemi da seguire in futuro.

Pertanto, ritenuto che il fatto contestato al capo 191) della rubrica si configura come concussione, ai sensi dell'art. 521 co. 2° c.p.p. va disposta la trasmissione dei relativi atti al P.M. presso il Tribunale di Napoli.

CAPO 192)

IMPUTATI: POGGIOLINI DUILIO, RINALDI EDO

Il Tribunale ha dichiarato Poggiolini Duilio e Rinaldi Edo colpevoli del reato loro ascritto al capo 192) della rubrica.

Avverso detta decisione ha proposto appello il Poggiolini chiedendo la assoluzione dal reato ascritto, considerato che il Rinaldi, tratto in arresto in base

alle sue rivelazioni, aveva espressamente riferito di aver spontaneamente effettuato i versamenti per gli utili consigli ricevuti.

Ha inoltre proposto appello il Rinaldi chiedendo la assoluzione dal reato ascrittogli, assumendo che le sue dazioni erano state spontanee e non frutto di un accordo corruttivo.

Ha infine proposto appello il P.M. lamentando la esiguità della pena inflitta per il reato *de quo*.

In sede dibattimentale il Poggiolini ha dichiarato che:

- Rinaldi Edo si era recato spesso da lui per chiedere consigli sui prodotti dell'impresa di cui era titolare insieme ai fratelli Marcucci;
- detta impresa si interessava soprattutto di "emoderivati", cioè prodotti di alta qualità e generalmente considerati farmaci salvavita;
- in particolare il Rinaldi gli chiedeva precisazioni tecniche sulle metodiche da seguire per istituire, nelle tecniche di produzione, quei controlli e quelle procedure che permettessero ai prodotti stessi la loro completa sicurezza per un periodo di circa dieci anni;
- per questi suoi consigli il Rinaldi, spontaneamente e sotto forma di regali natalizi, dagli anni ottanta sino al 1992 gli aveva versato la complessiva somma di duecentottanta milioni di lire, confluiti in parte sul conto acceso presso la Banca di Roma ed in parte su quello acceso presso la Comit.

All'udienza del 5-5-2000, ai sensi dell'art. 513 co. 1° c.p.p. sono state acquisite le dichiarazioni rese in sede di indagini dall'imputato Rinaldi, rimasto contumace.

In particolare il Rinaldi, all'epoca dei fatti contitolare dell' "Istituto Sierovaccinogeno Italiano" (I.S.I.) interessato alla commercializzazione di vaccini ed emoderivati, nel corso delle indagini riferì che:

- si era recato spesso dal Poggiolini per avere consigli sui controlli necessari per la commercializzazione dei farmaci prodotti dall' "I.S.I.";
- nel 1982 aveva portato al Poggiolini una busta contenente cinque milioni di lire, per ringraziarlo dei consigli ricevuti;

- successivamente, una-due volte all'anno, a Natale e a Pasqua aveva continuato a portare somme di danaro al Poggiolini pari a cinque milioni di lire a volta, gradualmente aumentate prima a dieci e poi a venti milioni di lire;
- complessivamente aveva erogato al Poggiolini la somma di centottanta milioni di lire, prelevati da un fondo dell' "I.S.I." destinato al rimborso spese;
- in cambio il Poggiolini non gli aveva fatto alcuna agevolazione, ma dallo stesso aveva ricevuto solo cortesie.

Il Tribunale è pervenuto alla affermazione di penale responsabilità degli imputati rilevando che il caso in esame rientrava nell'ampio schema che vedeva il Poggiolini impegnato in una diffusa opera di consulenza in favore di numerosi imprenditori ben disposti ad effettuare in suo favore cospicue elargizioni, sia per i consigli ricevuti, sia per la più sollecita definizione delle loro pratiche in tal modo conseguita.

Il Tribunale ha poi ritenuto l'assoluta irrilevanza del fatto che i prodotti dell' "I.S.I." fossero farmaci salvavita non soggetti all'esame del CIP-Farmaci, in quanto erano comunque soggetti a registrazione ed ai controlli previsti dalla normativa CEE per la commercializzazione; per cui detti prodotti dovevano ugualmente percorrere un iter burocratico che il Poggiolini, fornendo utili indicazioni al Rinaldi, consentiva di sveltire rispetto ad altre imprese.

Orbene, ritiene la Corte di non poter condividere il ragionamento seguito dal primo Giudice.

Invero, sostenere che ogni rapporto intercorso col Poggiolini - sia pur gravemente scorretto o censurabile sotto il profilo disciplinare per il pubblico funzionario - debba essere automaticamente ricondotto nello schema di una intesa corruttiva sol perché inserito in un più ampio contesto effettivamente caratterizzato da vasta serie di rapporti di tale natura, significa generalizzare senza tener conto delle peculiari caratteristiche del caso specifico e delle risultanze probatorie.

Nel caso in esame, dalle dichiarazioni pienamente concordanti rese dal Poggiolini e dal Rinaldi si ricava che le dazioni in questione furono davvero

elargite spontaneamente dal Rinaldi a fronte dei consigli che solo un esperto come il Poggiolini poteva fornire su un settore tanto specifico e delicato, quale quello della produzione dei farmaci emoderivati.

~~Questa è una verità processuale che si fonda sulle risultanze processuali~~ rappresentate dalle sole dichiarazioni degli imputati, non essendo stato acquisito alcun diverso elemento a sostegno dell'accusa. Né è possibile superare questa verità attraverso deduzioni che, se pur fondate sotto il profilo logico, comunque si prestano a diverse interpretazioni.

Indubbiamente, come già detto in precedenza, il comportamento del Poggiolini non si sottrae a severe censure che, però, non permettono di far assumere alla evidente responsabilità disciplinare del funzionario anche un rilievo penale.

In conclusione si ritiene che gli imputati non abbiano avuto la volontà di concludere un patto di natura corruttiva, quale delineato nel capo di imputazione.

Conseguentemente, in riforma dell'impugnata sentenza, gli imputati vanno assolti dal reato loro ascritto al capo 192) della rubrica perché il fatto non costituisce reato.

L'accoglimento dell'appello proposto dagli imputati rende superfluo l'esame della doglianza del P.M.:

CAPO 193)

IMPUTATI: POGGIOLINI DUILIO, GOLINELLI MARINO

Il Tribunale ha dichiarato Poggiolini Duilio e Golinelli Marino colpevoli del reato loro ascritto al capo 193) della rubrica.

Avverso detta decisione ha proposto appello il Poggiolini chiedendo la assoluzione dal reato ascritto, considerato che il Golinelli si era indotto spontaneamente ad effettuare i versamenti per gli utili consigli ricevuti.

Ha inoltre proposto appello il Golinelli chiedendo:

essenzialmente "generale"); cioè tale intervento viene svolto nel presentare memorie ed indicare elementi di prova, non già per esercitare l'azione civile costituendosi parte civile al fine di ottenere il risarcimento del danno.

Questo avveniva diffusamente nel passato, prima dell'introduzione del codice vigente, perché una evidente forzatura giurisprudenziale riconosceva alle predette associazioni la possibilità di costituzione di parte civile, non potendosi in altro modo introdurre nel processo associazioni benemerite nella tutela di interessi fondamentali, ravvisando il diritto soggettivo violato nella frustrazione subita da tali formazioni sociali in conseguenza della violazione di legge compiuta.

La forzatura era evidente anche perché una analoga frustrazione si sarebbe dovuta riconoscere a maggior ragione allo Stato per tutti gli illeciti compiuti, ma ciò ostava ai principi generali dell'ordinamento giuridico, come prima sommariamente esposti, cosicché il nuovo codice prevede questo surrogato di partecipazione ridotta al processo penale, spesso ignorata dai giudici (anche di legittimità), i quali continuano nella loro ostinata "battaglia" a favore di tali associazioni (ripetesi, benemerite).

Va, perciò, negato in radice il diritto al risarcimento a tutte le costituite parti civili, rigettandosi nel merito le domande civili, non potendo essere state escluse dal processo di appello le parti civili predette per effetto della disposizione dell'art. 81 c.p.p..

Nei sensi di cui in motivazione va quindi parzialmente riformata l'impugnata sentenza, che va invece confermata nel resto.

P. Q. M.

Visto l'art. 605 c.p.p., in parziale riforma della sentenza resa in data

20-21/7/2000 dal Tribunale di Napoli ed appellata dal P.M. e da BALSANO FRANCESCO, BINDA EMILIO, BRENNA ANTONIO, CATELLI PIETRO, DE LUCA FLAVIO, DELLA VALLE FRANCESCO, DI MARIA PIERR, FERRETTI CARLO, FRAJESE GAETANO, GIRONDA GIAMPAOLO, GOLINELLI MARINO, MANTOVANI AZIO, MASI DE VARGAS MACHUCA CLAUDIO MARIA, MICHETTI ROBERTO, NICOLINI MARINO, PADERNI SERGIO, POGGIOLINI DUILIO, PORPORATI GUIDO, PROCACCINI UBALDO, RINALDI-EDO, SANTAGATA DE CASTRO CARLO, TORRICELLI TESSITORE ERNESTINA e VIOLATI CARLO,

ASSOLVE

- Balsano Francesco dai reati ascritti ai capi 113) e 114 perché il fatto non sussiste;
- Binda Emilio dal reato ascritto al capo 30) perché il fatto non costituisce reato;
- Brenna Antonio dai reati ascritti ai capi ascritti ai capi 103), 131) e 132) perché il fatto non sussiste;
- D'Innella Carlo dai reati ascritti ai capi 80) ed 81) perché il fatto non sussiste;
- De Luca Flavio dal reato ascritto al capi 96) perché il fatto non sussiste;
- Ferretti Carlo dai reati ascritti ai capi 136), 139), 141), 142) e 143) perché il fatto non sussiste;
- Frajese Gaetano dal reato ascritto al capo 153) perché il fatto non sussiste;
- Golinelli Marino dal reato ascritto al capo 21) perché il fatto non sussiste;
- Michetti Roberto, ai sensi dell'art. 530 co. 2° c.p.p., dal reato ascritto al capo 30) perché il fatto non costituisce reato;
- Paderni Sergio dal reato ascritto al capo 247) perché il fatto non sussiste;
- Poggiolini Duilio dal reato ascritto al capo 192) perché il fatto non costituisce reato, nonché dai reati ascritti ai capi 198) e 202) perché il fatto non sussiste;
- Procaccini Ubaldo dal reato ascritto al capo 80) perché il fatto non sussiste;
- Rinaldi Edo dal reato ascritto al capo 192) perché il fatto non costituisce

reato;

- Torricelli Tessitore Ernestina dal reato ascritto al capo 188) per non aver commesso il fatto.

DICHIARA

non doversi procedere, perché estinti per prescrizione, qualificate le rispettive imputazioni come corruzione prevista dall'art. 318 c.p., nei confronti di:

- Balsano Francesco in ordine ai reati ascritti ai capi 102), 104), 105) limitatamente alla condanna per la dazione di 60 milioni di lire, 106) ed a quello contestato all'udienza del 5-7-1999;
- Brenna Antonio in ordine al reato ascritto al capo 122) relativamente alla dazione degli oggetti, nonché al capo 126);
- Catelli Pietro in ordine al reato ascritto al capo 200);
- Della Valle Francesco in ordine al reato ascritto al capo 13);
- Di Maria Pierr in ordine al reato ascritto al capo 206);
- Ferretti Carlo in ordine ai reati ascritti ai capi 133), 134), 135) limitatamente alla dazione di 5 milioni di lire, 137), 138), 148), 149) e 150);
- Frajese Gaetano in ordine al reato ascritto al capo 152);
- Golinelli Marino in ordine ai reati ascritti ai capi 149) e 193);
- Mantovani Azio in ordine ai reati ascritti ai capi 11) e 185);
- Nicolini Marino in ordine al reato ascritto al capo 172);
- Poggiolini Duilio in ordine ai reati ascritti ai capi 177), 179), 180), 181), 184), 185), 187), 193), 194), 195), 200) e 206).

RITENUTO

che i fatti contestati al Poggiolini ai capi 186), 188), 189) e 191) come corruzione propria sono diversi da quelli contestati, configurandosi come concussione, dispone trasmettersi i relativi atti al P.M. a norma dell'art. 521 co. 2° c.p.p..

RIDETERMINA

la pena inflitta a:

- Brenna Antonio [per capo 123)] in anni tre di reclusione, con l'interdizione

dai pubblici uffici per anni cinque e l'incapacità di contrattare con la P.A. per un anno;

- Di Maria Pierr [per i capi 211) e 212)] in anni uno e mesi dieci di reclusione, concedendo alla predetta il beneficio della sospensione condizionale della pena;
- Poggiolini Duilio [per i capi 176), 178), 182), 190), 196), 201)] in anni quattro e mesi quattro di reclusione, con l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque e l'incapacità di contrattare con la P.A. per anni uno e mesi sei.

RIGETTA

tutte le domande civili e revoca i conseguenti provvedimenti civili.

CONFERMA

nel resto l'appellata sentenza, applicando al Masi de Vargas la pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A. per un anno e confermando la sospensione condizionale della pena concessagli.

CONDANNA


gli appellanti Gironda, Masi de Vargas Machuca, Porporati, Santagata de Castro e Violati al pagamento in solido delle ulteriori spese processuali.

DETERMINA


in giorni novanta il termine di deposito della motivazione della sentenza.

Napoli, 28-2-2002.

Il Consigliere Est.
(dott. Francesco Paolo Caiati)




IL CANCELLIERE - Pos. ec. C2
Dott. Scotti Luciano



Ai sensi dell'art. 546 co. 2° c.p.p., per il
Presidente dott. Michele Morello trasferito
presso altro Distretto di Corte di Appello

Il Consigliere Anziano
(Dott. Fernando Giannelli)



V., depositato ~~oggi~~ **24 MAG 2002**
Il Cancelliere
IL CANCELLIERE - Pos. ec. C2
Dott. Scotti Luciano